

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI



Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007 n.159

Art. 26 Disposizioni in materia di ambiente

4-septies) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e **Parco degli Iblei**. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1.

Iter di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei

Questo Assessorato nel 6 giugno 2017 ha convocato una conferenza fra i sindaci dei Comuni e i Commissari dei consorzi dei liberi Comuni e delle città metropolitane interessati territorialmente.

E' stato istituito un tavolo tecnico interprovinciale con l'obiettivo di esaminare e aggiornare la proposta di perimetro del 2011.

Il Tavolo tecnico è costituito dal Libero Consorzio comunale di Ragusa, in qualità di coordinatore, dal Libero Consorzio comunale di Siracusa e dalla Città metropolitana di Catania.

Iter di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei

I componenti il tavolo tecnico, ognuno per le proprie competenze, a seguito di un ampio processo partecipativo con gli enti locali e i diversi portatori di interesse dei territori coinvolti, ha esitato, con proprie determinazioni, le perimetrazioni con i relativi livelli di tutela del Parco, per i singoli territori di competenza.


Iter di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei

In seguito all'analisi territoriale e al processo di concertazione, il Libero Consorzio comunale di Ragusa, in qualità di coordinatore dei lavori, ha redatto la rappresentazione cartografica unitaria della proposta conclusiva elaborata dal tavolo tecnico.

Iter di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei

A conclusione dei lavori del tavolo tecnico, questo Dipartimento ha condiviso la proposta di Parco Nazionale, completa di perimetrazione, individuazione delle zone di tutela e dei relativi regimi.

PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI



LIBERI CONSORZI E CITTÀ METROPOLITANE RICADENTI NELLA PROPOSTA DI PARCO NAZIONALE
DEGLI IBLEI

	Superficie Totale (Kmq.)	Superficie Parco (Kmq.)	Percentuale (%)
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	3.550,75	116,59	3%
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	1.613,18	389,58	24%
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA	2.108,25	955,79	45%
TOTALE	7.272,18	1.461,96	20%

Comuni ricadenti nella proposta di Parco Nazionale degli Iblei

	COMUNE	Provincia	Superficie Totale (Kmq.)	Superficie Parco (Kmq.)	Percentuale (%)
1	LICODIA EUBEA	Catania	111,74	30,23	27%
2	MILITELLO IN VAL DI CATANIA		62,07	7,52	12%
3	VIZZINI		125,94	78,84	63%
4	CHIARAMONTE GULFI	Ragusa	126,59	21,58	17%
5	GIARRATANA		43,35	43,33	100%
6	ISPICA		112,97	13,43	12%
7	MODICA		290,48	126,61	44%
8	MONTEROSSO ALMO		56,19	56,12	100%
9	RAGUSA		441,81	128,51	29%
10	AVOLA	Siracusa	73,94	25,55	35%
11	BUCCHERI		57,45	54,14	94%
12	BUSCEMI		51,70	51,70	100%
13	CANICATTINI BAGNI		14,96	14,96	100%
14	CARLENTINI		157,71	79,56	50%
15	CASSARO		19,48	19,48	100%
16	FERLA		24,73	24,73	100%
17	FLORIDIA		26,29	9,83	37%
18	FRANCOFONTE		73,71	34,46	47%
19	LENTINI		215,34	2,25	1%
20	MELILLI		135,37	73,53	54%
21	NOTO		551,19	302,50	55%
22	PALAZZOLO ACREIDE		86,92	86,92	100%
23	ROSOLINI		75,95	47,22	62%
24	SIRACUSA		206,18	15,65	8%
25	SOLARINO		12,93	1,69	13%
26	SORTINO		92,67	92,21	99%
27	PRIOLO GARGALLO	56,29	19,41	34%	
		TOTALE	3.303,94	1.461,95	44%

Are naturali protette regionali ricadenti nella proposta di Parco Nazionale degli Iblei

Riserve Naturali Regionali (Riserva Naturale Integrale, Riserva Naturale Orientata)	Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale)
RNO Pantalica, valle dell'Anapo e torrente Cavagrande	ZSC Bosco Pisano
RNO Cavagrande del Cassibile	ZSC Torrente Sapillone
RNI Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio	ZSC Cozzo Ogliastri
	ZSC Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino
	ZSC Monti Climiti
	ZSC Monte Lauro
	ZSC Cava Cardinale
	ZSC Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli
	ZSC Cava Contessa - Cugno Lupo
	ZSC Alto corso del Fiume Irmino
	ZSC Fiume Tellesimo
	SIC Torrente Prainito
	ZSC Cava Palombieri
	ZSC Cava d'Ispica

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE DEL 17.07.2019 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Insediamiento del tavolo tecnico:

- ✓ **Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM**
- ✓ **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA**
- ✓ **Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Ambiente**
- ✓ **Città metropolitana di Catania**
- ✓ **Libero Consorzio Comunale di Siracusa**
- ✓ **Libero Consorzio Comunale di Ragusa**

Quanto emerso dal tavolo tecnico istituzionale del 17.07.2019 presso il Ministero dell'Ambiente

Individuazione delle aree di rilevante valore naturalistico e ambientale, costituite da formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche o gruppi di esse

in cui possa essere garantita

- ✓ la sopravvivenza delle **specie in condizioni ottimali**
- ✓ **conservazione degli habitat**
- ✓ conservazione delle specificità geologiche, paesaggistiche e storico-culturali

Quanto emerso dal tavolo tecnico istituzionale del 17.07.2019 presso il Ministero dell'Ambiente

Criteria guida -definiti dalla bibliografia scientifica di settore

- ✓ minimizzazione dell'effetto “margine”
- ✓ minimizzazione dell'effetto “isola”
- ✓ minimizzazione dell'effetto “barriera”

Quanto emerso dal tavolo tecnico istituzionale del 17.07.2019 presso il Ministero dell'Ambiente

Nell'area del perimetro proposto e in un'area buffer sono stati

selezionati i seguenti dati:

Carta della Natura: Valore Ecologico

Carta della Natura: Fragilità ambientale

Carta della Natura: Indicatore idoneità vertebrati


Aree rete Natura 2000, Important Plant areas, Important Bird areas

Carta della Natura: Diversità habitat

Aree interesse Floristico


Geositi

Reticolo Idrografico Nazionale (ISPRA)



Carta della Natura:

Fragilità ambientale



OSSERVAZIONI ISPRA

Dalla valutazione preliminare del perimetro proposto si evince che:

Nel perimetro sono incluse le aree a maggior valore ecologico presenti nel territorio

Gli ambienti caratterizzanti l'area sono legati alle dinamiche delle falde acquifere e sono rappresentati da foreste ripariali, habitat d'acqua dolce e grotte, connessi agli ecosistemi acquatici, che forniscono una grande quantità di servizi ecosistemici (ricarica di falde acquifere, irrigazione, zootecnia, produzione di energia, ecc.) apportando benefici all'ambiente circostante e alle comunità locali

Livelli di tutela proposti per il PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Tipologia	Classificazione ex. Art. 12, comma 2, della Legge 06.12.1991, n.394 Legge		Classificazione del tavolo tecnico	
Zone SIC - ZPS - Rete Natura 2000 Altre aree di elevato interesse naturalistico-ambientale	Let. a)	<i>Riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità</i>	1	Aree ad elevata naturalità
Aree ricadenti nel Demanio Aziende Forestali Altre zone interessate da boschi e foreste Fasce di rispetto della Aree di cui alla Lett. a)	Let. b)	<i>Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.</i>		
Fascia di protezione delle aree di cui alla lettere b) Aree a prevalente caratteri rurali tradizionali se in presenza di apprezzabili elementi paesaggistico-naturalistici	Let. c)	<i>Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso.-</i>		
Rimanenti porzioni del territorio del parco	Let. d)	<i>Aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.</i>	3.1	Aree a vocazione rurale interessate dalla presenza di elementi antropici insediativi
			3.2	Centri urbani

Proposta di regolamentazione PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette.

Art. 11

Regolamento del parco

(integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

Proposta di regolamentazione PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche *naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:*

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

Proposta di regolamentazione PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

**Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette.
(Aggiornato al DPR 16 aprile 2013)**

*2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne **prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.***

Proposta di regolamentazione PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, **salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali**, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;*
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;*
- c) la modificazione del regime delle acque;*
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;*
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;*
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;*
- g) l'uso di fuochi all'aperto;*
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.*

Proposta di regolamentazione PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. **Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.** Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

Proposta di regolamentazione PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Ulteriori proposte di Divieti generali specifici per gli Iblei

la distruzione dei muretti a secco esistenti, caratteristici dell'area iblea; la costruzione nelle zone agricole di recinzioni, comprese quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche è consentita se realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali;

Proposta di regolamentazione PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Ulteriori proposte di Divieti generali specifici per gli Iblei

la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dai vigenti P.R.G. dei singoli Comuni e dalle Norme tecniche di attuazione dei Piani Paesaggistici adottati nell'area iblea; sono fatti salvi i casi in cui, per motivi statici, l'utilizzo del manufatto rurale e' condizionato al suo recupero attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione, in ogni caso nel rispetto delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

REGIME AUTORIZZATIVO IN ZONA 1 – Riserve Naturali Regionali


1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, vigono i seguenti divieti:
 - a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti;
 - b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
 - c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico;
 - d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
 - e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali;
 - f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015;
 - g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

REGIME AUTORIZZATIVO IN ZONA 2 – Rete Natura 2000 e aree limitrofe

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, vigono i seguenti divieti:
 - a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);
 - b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo;
 - c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015.

REGIME AUTORIZZATIVO IN ZONA 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente, relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, CT, D, E, F, G, individuate nel Piano regolatore generale, ancorché non rappresentate nella cartografia del Parco allegata al decreto istitutivo. Vi appartengono i Centri rurali e i Nuclei, *come definiti dagli articoli 42 e 43 del Piano territoriale paesistico.*
2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.



Legenda 1:28.133,54

- Limiti comunali
- ▨ Riserve Naturali
- ▨ Siti Natura 2000

**Perimetro e zonazione
Parco Nazionale degli Iblei**

- 1
- 2
- 3
- 4

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Art. 9

Ente parco

(integrato e modificato dall'art. 2, commi 24 e 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Art. 10

Comunità del parco

(integrato dall'art. 2, comma 27, della legge 9 dicembre 1998, n. 426)

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo;

d-bis) sullo statuto dell'Ente parco.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Proposta di regolamentazione Parco Nazionale degli Iblei

Art. 3. Divieti generali

Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale degli Iblei:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee e/o esotiche, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, e' condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco;

e1) l'attività di ricerca, perforazione ed estrazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, reperibili nel sottosuolo;

e2) la modificazione del regime delle acque

f) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 7 e al comma 1, lettera b) dell'art. 8;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g1) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g2) l'uso dei fuochi all'aperto ad eccezione dei fuochi controllati per fini agricoli

h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;

m) la distruzione dei muretti a secco esistenti, caratteristici dell'area iblea; la costruzione nelle zone agricole di recinzioni, comprese quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche è consentita se realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali ;

n) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;

o) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera c);

p) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dai vigenti P.R.G. dei singoli Comuni e dalle Norme tecniche di attuazione dei Piani Paesaggistici adottati nell'area iblea; sono fatti salvi i casi in cui, per motivi statici, l'utilizzo del manufatto rurale e' condizionato al suo recupero attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione, in ogni caso nel rispetto delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

Art. 4. Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti per attività incompatibili con le finalità del parco;

a1) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale;

b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;

e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b);

f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guida approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015; g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

Art. 5. Divieti in zona 2

Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti :

a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);

b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo;

c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guida approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015.

Art. 6. Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).

2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco:

- a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;
- b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
- c) le opere di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a);
- h) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
- c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
- d) i piani forestali;
- e) i piani di miglioramento fondiario;
- f) i nuovi allevamenti zootecnici che dovranno essere condotti rispettando il benessere degli animali.
- g) Incentivi potranno essere previsti nel piano del parco per l'allevamento delle razze autoctone dell'area iblea (vacca modicana, asino ragusano, pecora comisana, cavallo iblei, ecc...)

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357. 4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorso novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:
 - a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
 - b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
 - c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione su siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco.
 - d) le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile.

2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, purché la valutazione d'incidenza verifichi l'assenza di incidenze significative sugli habitat e sulle specie tutelati, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei fabbricati rurali esistenti. Tali ampliamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano territoriale paesaggistico vigente nel territorio interessato, devono essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo. L'ampliamento non può superare il 10%. Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.

Art. 8. Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti a autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
 - a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile; Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco.

c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;

d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone comunicazione all'Ente Parco;

e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e nel rispetto di quanto previsto nel PRG e nel Piano Paesaggistico vigente nell'area interessata; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3

Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. In particolare:

- zone 3.1 - Aree a vocazione rurale interessate dalla presenza di elementi antropici insediativi : valgono le previsioni dei Piani Regolatori Generali del Comune interessato nonché le previsioni di cui al Piano paesaggistico adottati.
- Zone 3.2 - Centri urbani: valgono le previsioni dei vigenti Piani Regolatori Generali dei singoli Comuni.

2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.

3. L'Ente Parco e la Regione Sicilia elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni.